

C1/16  
N 14  
8 3132

# DIRITTO E GIURISPRUDENZA AGRARIA E DELL'AMBIENTE

MENSILE DI DOTTRINA  
GIURISPRUDENZA E LEGISLAZIONE


DIRETTORE: GIOVANNI GALFONI

n. **1**

GENNAIO 2001 - ANNO X

Spedizione in abbonamento postale - 45%

Art. 2, comma 20, lett. b), L. 23-12-96, n. 662 - Filiale di Roma



EDIZIONI

TELLUS

Cass. Sez. Un. Civ. - 27-5-1999, n. 298 - Iannotta, pres.; Cristarella Orestano, est.; Morozzo Della Rocca, P.M. (parz.) - Lungo e altro (avv. D'Urgolo) c. Falso e altro (avv. D'Onofrio). (Regola giurisdizione)

**Usi civici - Impugnazioni - Ricorso per cassazione - Decreto per la comparizione delle parti - Provvedimento provvisorio di riconoscimento del comproprietario - Carattere decisorio - Insussistenza - Conseguenze - Esclusione dell'ammissibilità del ricorso anche ex art. 111 Cost.** (Cost., art. 111; l. 16 febbraio 1927, n. 1766, artt. 29, 30, 31; r.d. 26 febbraio 1928, n. 332, art. 76)

**Giurisdizione civile - Regolamento di giurisdizione - In genere - Ricorso per cassazione proposto in via ordinaria - Avverso provvedimento non decisorio - Motivi non attinenti alla giurisdizione - Inammissibilità - Motivo attinente alla giurisdizione - Convertibilità in istanza di regolamento preventivo di giurisdizione - Condizioni.** (C.p.c., art. 41, 360)

**Usi civici - Commissari regionali - Commissario regionale e giudice ordinario - Pendenza del procedimento di legittimazione ex art. 9 della legge n. 1766 del 1927 - Insorgenza di controversia fra coloro che l'hanno promosso e altro soggetto che lamenta l'esclusione dal godimento del diritto di uso civico - Giurisdizione del Commissario liquidatore - Sussistenza.** (L. 16 giugno 1927, n. 1766, artt. 9, 10; r.d. 26 febbraio 1928, n. 332, art. 29)

*Poiché sono provvedimenti del tutto privi del carattere della decisorietà, non sono suscettibili di impugnazione in sede di legittimità, neppure ai sensi dell'art. 111 della Cost., sia il decreto di citazione a giudizio davanti al Commissario per gli usi civici (ancorché se ne assuma l'emissione sulla base di un'azione avviata d'ufficio o senza valido atto di esercizio dell'azione di parte), sia l'ordinanza - di natura interinale, modificabile e revocabile in prosieguo di causa e, quindi, inadatta a incidere in via definitiva sugli interessi altrui - con la quale il Commissario abbia disposto che per la durata del processo il comproprietario dei terreni in relazione ai quali era sorta controversia con riferimento ad un uso di pascolo (nella specie cosiddetta fida di pascolo sul demanio del Comune di Castelforte), fosse mantenuto anche da parte di chi assumeva di esserne stato escluso (1).*

*La censura con la quale si assume il difetto di giurisdizione, ancorché inammissibile come motivo di ricorso per cassazione ordinario, in ragione del carattere non decisorio del provvedimento impugnato, può ritenersi convertita in istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 41 del c.p.c. ed in particolare quello dell'assenza di qualsiasi decisione nel giudizio di merito nel quale risulta pronunciato il provvedimento impugnato (alla stregua di questo principio le Sezioni Unite hanno convertito d'ufficio in istanza di regolamento preventivo il motivo del ricorso ordinario, con il quale si erano impugnati per difetto di giurisdizione provvedimenti del Commissario liquidatore degli usi civici, privi del carattere della decisorietà, mentre hanno dichiarato inammissibili gli ulteriori motivi di ricorso non afferenti alla giurisdizione (2)).*

*La pendenza del procedimento di legittimazione ex art. 9 e 10 della l. 16 giugno 1927, n. 1766, che ha natura amministrativa, non esclude la giurisdizione del Commissario liquidatore degli usi civici sulla controversia che frattanto sia insorta fra i soggetti che hanno chiesto la legittimazione ed altro soggetto, che lamenta di essere stato escluso dal godimento dei diritti di uso civico sui terreni di cui trattasi, sussistendo detta giurisdizione ai sensi del secondo comma dell'art. 29 della l. 16 giugno 1927, n. 1766, in quanto la risoluzione della controversia implica la necessità di decidere in ordine all'esistenza, alla natura e all'estensione di quei diritti (3).*

(Omissis). - FATTO. - A seguito di ricorso del 30 settembre 1996 con cui Domenico Falso lamentava che il Sindaco del Comune di Castelforte lo avesse escluso dall'uso civico del pascolo sui terreni del demanio comunale per favorire terze persone e chiedeva l'adozione di ogni opportuno provvedimento per accertare i fatti e perseguire penalmente i responsabili, il Commissario agli usi civici per Lazio, Toscana ed Umbria, anch'esso destinatario di detto ricorso, dispose, con decreto di citazione n. 210/96, promuoversi procedimento in contenzioso avente ad oggetto accertamento diritti civici dei terreni siti in Castelforte (Latina) e segnati a Catasto a f. 4, part. 48, 49, 50 e 81, ordinando la comparizione delle parti davanti a sé per l'udienza del 5 febbraio 1997, poi rinviata d'ufficio al 14 maggio 1997.

A tale udienza, presenti Domenico Falso di persona e il Comune di Castelforte, costituito a mezzo dell'avv. Alfredo D'Onofrio, il Commissario pronunciò ordinanza con la quale, su richiesta di detto avvocato, dispose l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Annunziata Lungo, Elisa Forte, Angela Forte, Maria Pia Forte, Salvatore Forte e Giampiero Forte, dispose, inoltre, su richiesta del Falso, che il possesso non esclusivo dei terreni in controversia ad uso pascolativo fosse mantenuto anche a costui per tutta la durata del processo, riservandosi di integrare il provvedimento a favore di qualunque altro «originario» che ne avesse fatto documentata istanza, invitò la difesa del Comune a documentare le fonti della fida pascolo imposta sul demanio collettivo di Castelforte, riservandosi, a richiesta, di integrare il provvedimento anche nei confronti del Falso, con l'imposizione di un onere monetario pari alla fida pascolo documentata, e rinviò la causa per l'ulteriore trattazione all'udienza del 3 ottobre 1997.

Contro il decreto di citazione e contro l'ordinanza di cui sopra, notificati per integrazione del contraddittorio ai soggetti sopra indicati, due di questi, cioè Annunziata Lungo e Salvatore Forte, hanno proposto ricorso per cassazione ancor prima dell'udienza 3 ottobre 1997 fissata per la prosecuzione della causa commissariale, formulando dei motivi.

Con ordinanza in camera di consiglio è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Elisa, Angela, Maria Pia e Giampiero Forte ai quali il ricorso non risultava notificato.

Tale integrazione è stata tempestivamente e ritualmente eseguita.

Nessuno degli intimati ha svolto attività difensive in questa sede.

Il ricorso è stato assegnato alle Sezioni Unite in quanto con il sesto motivo di esso viene prospettata una questione di giurisdizione.

DIRITTO. - Con il primo mezzo d'impugnazione - denunziandosi violazione e falsa applicazione dell'art. 76 r.d. 26 febbraio 1928, n. 332 e dell'art. 29 l. 16 febbraio 1927, n. 1766 in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c. - si deduce che, a norma di detto art. 76, «tutte le azioni che intendono esercitare davanti al Commissario devono essere proposte con ricorso motivato a lui diretto, mentre nel caso di specie non vi era alcun ricorso, tanto meno motivato, poiché quello di Domenico Falso era un atto di natura esclusivamente penale, privo com'era di qualsiasi richiesta o rivendicazione civilistica, ed era stato trasmesso al Commissario solo per conoscenza; e neppure poteva ritenersi che il procedimento avesse tratto impulso dallo stesso Ufficio commissariale a mente dell'art. 29 legge 1766/1927, non sussistendo presupposto alcuno per una siffatta iniziativa.

Con il secondo mezzo - denunziandosi violazione e falsa applicazione dell'art. 101 c.p.c. e difetto di motivazione, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c. - si sostiene che, poiché la controversia si caratterizzava per la contrapposizione, non tra Domenico Falso ed il Comune di Castelforte, bensì tra il primo e gli attuali ricorrenti che risultavano legittimi possessori dei terreni, non poteva il Commissario consentire il possesso al Falso ed «espropriarne» di fatto essi ricorrenti, limitandone e restringendone l'esercizio senza consentire loro di rappresentare le proprie ragioni, ma avrebbe dovuto riservare qualsiasi provvedimento al riguardo all'esito della disposta integrazione del contraddittorio.

Con il terzo mezzo - denunziandosi violazione e falsa applicazione degli artt. 20 legge 1766/1927, 112 c.p.c. e difetto di motivazione, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c. - si lamenta che arbitrariamente e *ultra petita* il Commissario abbia emesso un provvedimento relativo al possesso in mancanza di qualsiasi ricorso o reclamo da parte del Falso e al di fuori di qualsiasi accertamento al riguardo, basandosi sulle mere, non provate e, anzi, mendaci dichiarazioni del Falso e ignorando i numerosi documenti in atti comprovanti che altri erano i legittimi ed esclusivi possessori dei terreni.

Con il quarto mezzo si denunziano violazioni degli artt. 31 legge 1766/1927, 101 c.p.c. e difetto di motivazione, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c., deducendosi che, poiché detto art. 31 da una parte prevede la dispensa dall'osservanza delle forme della procedura ordinaria ma dall'altra indica le essenziali attività che il Commissario è tenuto a svolgere «prima di provvedere» (sentire gli interessati e raccogliere sommariamente le osservazioni e le istanze), in modo da assicurare la possibilità di difesa delle parti in giudizio, non era assolutamente consentito emettere il provvedimento in parola *in audita altera parte*.

Con il quinto mezzo vengono denunziate violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione dei provvedimenti impugnati, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c., ripetendosi sostanzialmente quanto già detto nei motivi precedenti e nonendosi l'accento sulle contraddizioni in cui era



incorso il Falso circa il numero dei capi di bestiame da lui posseduti e circa l'epoca a cui risaliva il suo preteso possesso dei terreni.

Tutti i suesposti motivi sono inammissibili in quanto rivolti contro provvedimenti del tutto privi di carattere decisivo e, quindi, in nessun modo suscettibili di impugnazione in sede di legittimità neppure ex art. 111 Cost.

Ciò è quanto mai evidente per il decreto di citazione a giudizio davanti al Commissario per gli usi civici - e poco importa stabilire, a tal fine, se l'azione debba considerarsi avviata d'ufficio dallo stesso Commissario o instaurata dal Falso con il suo ricorso del 30 settembre 1996 e neppure se tale ricorso costituisca valido atto di esercizio dell'azione stessa - ma non è meno evidente per ciò che riguarda l'ordinanza 14 maggio 1997 con la quale detto Commissario, oltre a dare disposizioni meramente ordinatorie, come quella relativa all'integrazione del contraddittorio, si limitò a disporre che al Falso fosse mantenuto, per la durata del processo, il possesso dei terreni in controversia ad uso di pascolo, provvedimento, questo, di natura chiaramente interinale, modificabile e revocabile in prosieguo di causa, e come tale del tutto inidoneo a compromettere in via definitiva gli interessi di chicchessia (v., per un caso analogo, sent. 27 giugno 1987, n. 5739).

Con il sesto ed ultimo motivo - intitolato violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 10 l. 16 giugno 1927, n. 1766, omessa e insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, nn. 1, 3 e 5 c.p.c. - si deduce che, poiché risultava dalla documentazione in atti che la Lungo e gli eredi Forte avevano titolo per richiedere la legittimazione dei terreni, che avevano tempestivamente inoltrato domanda per ottenere tale legittimazione e che il relativo procedimento pendeva avanti l'Assessorato allo sviluppo del sistema agricolo della Regione Lazio, il Commissario per gli usi civici difettava di giurisdizione o, quanto meno, era incompetente a decidere la controversia.

Tale censura, benché anch'essa inammissibile come motivo di ricorso per cassazione per le stesse ragioni esposte in precedenza, attinenti al carattere non decisivo dei provvedimenti impugnati, può tuttavia ritenersi convertita in istanza di regolamento preventivo di giurisdizione - ricorrendo i presupposti di cui all'art. 41 c.p.c. e, in particolare, quello dell'assenza di qualsiasi decisione nel giudizio di merito - là dove contesta la competenza giurisdizionale del Commissario per gli usi civici a conoscere della controversia.

Sotto quel profilo va osservato che non vi sono ragioni, neppure al di là di quelle genericamente addotte dai ricorrenti, per negare nel caso di specie la giurisdizione commissariale.

L'art. 29 della l. 16 giugno 1927, n. 1766 sul riordinamento degli usi civici, infatti, dopo aver demandato ai Commissari il compito di procedere all'accertamento, alla valutazione ed alla liquidazione dei diritti di cui all'art. 1 (usi civici e qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento delle terre spettanti agli abitanti di un comune o di una frazione di comune), allo scioglimento delle promiscuità e alla rivendica e ripartizione delle terre, stabilisce, al secondo comma, che i commissari decideranno tutte le controversie circa l'esistenza, la natura e l'estensione dei diritti suddetti, comprese quelle nelle quali sia contestata la qualità demaniale del suolo o l'appartenenza a titolo particolare dei beni delle associazioni, nonché tutte le questioni a cui dia luogo lo svolgimento delle operazioni loro affidate.

In una così ampia gamma di attribuzioni giurisdizionali rientra senza dubbio la controversia in questione, avente ad oggetto, come testualmente indicato nel decreto di citazione del 18 ottobre 1996, l'accertamento diritti civici dei terreni siti in Castelforte (Latina) e segnati a catasto a f. 4, part. 48, 49, 50 e 81, la qual cosa implica indiscutibilmente la necessità di decidere in ordine all'esistenza, alla natura e all'estensione di quei diritti a seguito del con-

trasto sorto tra Domenico Falso e altri soggetti, tra cui gli attuali ricorrenti, circa il godimento dei pascoli.

Nessun rilievo, poi, può assumere l'allegata circostanza che la Lungo e gli eredi Forte abbiano eventualmente titolo per richiedere la legittimazione dei terreni in controversia e che abbiano inoltrato domanda in tal senso all'Assessorato allo sviluppo del sistema agricolo della Regione Lazio, poiché la pendenza di un siffatto procedimento, di natura amministrativa, non interferisce in alcun modo sulla questione di giurisdizione e, anzi, evidenzia ancor più la necessità che sia accertata l'esistenza, la natura e l'estensione dei diritti di uso civico su detti terreni.

Va pertanto dichiarata la giurisdizione del Commissario per gli usi civici. (Omissis)

### (1-3) REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE E COMPETENZA DEL COMMISSARIO PER GLI USI CIVICI.

Prima di esaminare l'interessante principio di natura processuale, stabilito con la sentenza in commento, conviene cercare di illustrare l'oggetto del rapporto che è l'uso civico di pascolo con diritto di fida. Si tratta, come è facile immaginare, di antichissimi usi civici regolati, in parte dalla l. 16 giugno 1927, n. 1766 e dal r.d. 26 febbraio 1928, n. 332 e, per altri versi, da norme consuetudinarie, una volta che sono state abolite, con la legislazione post-unitaria, le leggi che disciplinavano specificatamente questo tipo di rapporti (1). L'uso civico di pascolo consente ad una determinata popolazione di far pascolare il bestiame sul terreno demaniale o feudale o su terre di università non ancora divise. Esso ha carattere pubblico in quanto il diritto appartiene ad una collettività.

L'uso civico di pascolo, oltre ad avere per oggetto l'utilizzazione delle colture erbacee per il nutrimento del bestiame, consente, in genere, l'esercizio di altre facoltà quali la permanenza ed il ricovero dei pastori su quel terreno, l'abbeveraggio degli animali, l'esercizio della lavorazione del latte ed il diritto, laddove possibile, di far legna (2). Nell'ipotesi, tutt'altro che rara nelle regioni centro-meridionali, che l'utente debba dare un corrispettivo per l'esercizio del pascolo, l'uso civico prende il nome di fida o affidatura (*ius affidaturae*). La fida è espressamente menzionata dall'art. 4 della l. 16 giugno 1927, n. 1766, che stabilisce debbano essere considerati usi civici anche quei diritti di pascolo di uso comune per i quali è necessario corrispondere, dice testualmente la norma, una tassa. È evidente che il termine tassa viene adoperato in senso improprio e non in senso tecnico-fiscale. Alla riscossione della fida provvedono i comuni interessati mediante il procedimento proprio delle entrate patrimoniali (3).

Il godimento dell'uso civico del pascolo, contrariamente a tutti gli altri usi civici, può non essere gratuito e può rappresentare, per i comuni, un'entrata aggiuntiva di una certa rilevanza. La natura giuridica della fida diede luogo, specie dopo l'avvio delle leggi di riforma agraria nei primi anni cinquanta, ad un dibattito giurisprudenziale di notevole interesse. Essa pur essendo indubbiamente un'entrata di diritto privato non rappresenta il corrispettivo di un contratto o, meglio, di un negozio sinallagmatico e rimane, pur sempre, un diritto di uso civico (4).

(1) La l. 16 giugno 1927, n. 1766, riprendendo il decreto del 1808 di Gioacchino Napoleone, ha, per esempio, abolito il compascuo che era una servitù reciproca gravante sui fondi privati, ma non ha abolito l'uso civico; cfr. TRIFONE, *Gli usi civici*, in *Trattato Dir. Civ. e Comm.*, diretto da Cicu e Messineo, vol. XI, tit. 2, Milano, 1963.

(2) PALERMO, *Erfiteusi, superficie, oneri reali ed usi civici*, Torino, 1965; ZACCAGNINI e PALATIello, *Gli usi civici*, Napoli, 1984 e GERMANO, *Usi civici*, in *Digesto Disc. Priv. - Sez. Civile* - vol. XIX, Torino, 1999, pp. 535 ss.

(3) Sull'argomento in senso specifico: BELLI, *Fida*, in *Nuovo Dig. Ital.*, vol. XVI, Torino, 1938 e ORTI, *Fida*, in *Dizion. Pratico di Dir. Priv.*, Milano, 1923 e recentemente LORIZIO, *Fida*, in *Digesto Disc. Priv. - Sez. civile* - vol. VIII, Torino, 1992, pp. 252 ss. La fida veniva definita dai giuristi napoletani come *ius universitatis vel baroni tributum, pecuniae quantitatem a ciibus vel exteris exigentib ob usum demaniorum vel defensorum*. La fida venne abolita

in Calabria, con espresso riferimento alla Sila, dalla l. 25 maggio 1876, n. 3124 e nell'ex Stato Pontificio dalla l. 24 giugno 1888, n. 5489.

(4) La S.C., Cass. 28 aprile 1955, n. 1181, in *Giur. agr. it.*, 1956, II, 80 aderì all'impostazione della dottrina tradizionale, successivamente, Cass. 10 ottobre 1953, n. 3387, in *Giur. it.*, 1953, 3248 e Cass. 8 maggio 1958, n. 1515, in *Giur. agr. it.*, 1959, 302, ritenne la fida incompatibile con le caratteristiche dell'uso civico e addirittura Cass. 14 dicembre 1978, n. 5946, in *Giur. it.*, 1979, I, 1, 558, ritenne la fida una prestazione di natura sostanzialmente tributaria per cui tutte le controversie in materia andavano deferite ai Tribunali; mentre Cass. Sez. I, 20 dicembre 1985, n. 6522, in *Nuovo dir. agr.*, 1986, 506, la S.C. è tornata all'indirizzo tradizionale considerando la fida un'entrata patrimoniale ed escludendo che potesse avere carattere di tributo, ha ribadito la piena competenza del Commissario per gli usi civici.

La fida, nella sua reale sostanza, malgrado l'art. 46 del r.d. 332/28 la qualifichi come corrispettivo per l'esercizio degli usi, si configura come un onere che non si pone come corrispettivo per l'esercizio del pascolo e delle attività a questo strettamente collegate, ma rappresenta per il comune un introito che vale quale rimborso delle spese vive sostenute per l'amministrazione e la sorveglianza del civico demanio (5). Trattandosi, perciò, di contributi che vengono imposti per far fronte alle spese di gestione ed alle imposte gravanti sulle terre, a prescindere dall'entità del godimento che ne possono trarre gli utenti, essi vanno commisurati all'ammontare delle spese dell'ente e non sono soggetti a revisione come i normali corrispettivi di natura contrattuale (6).

Una volta riconosciuta e stabilita la natura di uso civico della fida di pascolo, la competenza sulle controversie riguardanti questi diritti non può che essere attribuita al Commissario per la liquidazione degli usi civici (7). Il procedimento davanti al Commissario comprende l'accertamento e la liquidazione generale dei diritti di uso civico e successivamente la sistemazione delle terre provenienti dalle liquidazioni. Le decisioni dei Commissari, denominate sentenze, possono essere classificate come preparatorie, interlocutorie e definitive. Le prime si limitano ad accertare l'esistenza di un presupposto processuale o a risolvere, senza entrare nel merito, una questione preliminare; le seconde dispongono, ai fini dell'accertamento di una questione di merito, mezzi istruttori e le ultime sono quelle che pongono fine al processo e chiudono la questione (8).

Tutte le sentenze sono reclamabili, ma le sentenze interlocutorie e quelle preparatorie possono essere impugnate solo dopo la decisione definitiva ed unitamente al reclamo contro questa. Organo competente a giudicare sul reclamo, ai sensi dell'art. 32 della legge 1766/27, per come modificato dall'art. 3 della l. 10 luglio 1930, n. 1078 e dall'art. unico del d.l. 2 marzo 1948, n. 141, è la Corte d'appello di Roma e per la Regione Sicilia quella di Palermo. Avverso le sentenze della Corte d'appello può essere proposto ricorso per cassazione nel termine di 45 giorni dalla data della notifica del dispositivo. Il procedimento, a parte il termine indicato, non differisce da quello ordinario, previsto dal codice di procedura. Si deve ammettere, secondo il disposto dell'art. 111 Cost., che tutte le decisioni inappellabili del Commissario, emesse in sede giurisdizionale contenziosa, sono soggette al ricorso previsto dalla normativa costituzionale (9). È fondamentale l'esatta e corretta individuazione del carattere del provvedimento che deve avere contenuto decisorio per essere suscettibile di impugnazione in sede di legittimità ex art. 111 Cost. Questo tipo di ricorso, rappresentando un rimedio residuale, diventa esperibile o nei casi concernenti decisioni del Commissario in materie diverse da controversie circa l'esistenza, la natura e l'estensione degli usi civici o in quelli per le quali non sia previsto un altro specifico gravame. L'individuazione del mezzo di impugnazione va effettuata sulla base della qualificazione giuridica del rapporto controverso, adottata dal giudice stesso e senza che sia indispensabile un'esatta e perfetta configurazione (10).

Divengono immediatamente impugnabili ex art. 111 Cost., invece, tutte le decisioni ed i provvedimenti con i quali il Commissario, in via provvisoria ed in attesa di decisioni irrevocabili sui diritti in contestazione, abbia definito questioni inerenti al possesso o all'esercizio dei diritti di uso civico oppure abbia risolto incidenti ed opposizioni sollevate in sede di esecuzione di tali determinazioni e, ancora, abbia statuito su questioni concernenti somme di denaro e compensi (11).

Nel caso in esame, il procedimento, oltre a trovarsi ancora in una fase iniziale, aveva dato luogo, fino al ricorso in cassazione, a provvedimenti di natura meramente ordinatoria, del tutto privi del carattere della decisorietà. Intanto non si può non evidenziare che la pendenza del procedimento di legittimazione, ai sensi degli artt. 9 e 10 della legge 1766/27, che ha natura amministrativa, non esclude la giurisdizione del Commissario sulla controversia, insorta, nel frattempo, tra i soggetti che hanno richiesto la legittimazione e altri i quali lamentano un'eventuale esclusione dal godimento dei diritti stessi. Tale affermazione è suffragata dal richiamo al testo dell'art. 29, secondo comma, della più volte citata legge 1766/27, poiché la risoluzione della controversia implica, necessariamente, una decisione in ordine alla natura ed all'estensione del diritto di uso civico (12).

I provvedimenti del tutto privi del carattere della decisorietà, come il decreto di citazione a giudizio davanti al Commissario e l'ordinanza con la quale venga disposta, per la durata del processo, il mantenimento della situazione di comproprietà a favore del soggetto che ne era stato escluso, non sono, dunque, impugnabili per cassazione. E questo sbarramento non è superabile neppure se si assuma che la citazione sia stata avviata sulla base di un'azione d'ufficio o in virtù di un atto di parte che non possa essere considerato valido. Per quel che concerne l'ordinanza, invece, va considerato che la stessa, essendo di natura interinale, è modificabile e revocabile nel proseguo della causa e perciò non è idonea ad incidere in via definitiva sugli interessi delle controparti.

Nel seguire questo percorso procedurale diretto a ribadire una censura che sancisce un difetto di giurisdizione, la S.C. opera, a questo punto, un ribaltamento processuale, apparentemente tanto illogico da sembrare un vero e proprio «salto acrobatico», in realtà molto opportuno in una controversia nella quale si mira a dare definitivo assestamento giuridico ad antichissime situazioni sempre sul filo della precarietà. Le motivazioni indicate nel ricorso possono essere convertite d'ufficio in un'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione se ricorrono tutti i presupposti di cui all'art. 41 c.p.c.; in particolare, secondo l'assunto giurisprudenziale, il provvedimento impugnato non deve contenere decisioni nel giudizio di merito. In tali casi è possibile convertire il motivo del ricorso ordinario, con il quale erano stati impugnati per difetto di giurisdizione provvedimenti del Commissario liquidatore degli usi civici, privi di carattere decisorio, in un'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, senza prendere in considerazione tutte le altre motivazioni di ricorso non riguardanti la giurisdizione.

Antonio Orlando

(5) In questo senso TRIFONE, *Gli usi civici...*, op. cit., p. 71; ZACCAGNINI e PALATIello, op. cit., p. 134 e LORIZIO, op. cit. p. 253.

(6) LORIZIO, op. cit., p. 254.

(7) Le funzioni amministrative dei Commissari, a seguito dell'entrata in vigore del d.p.l. 616/77, sono passate alle Regioni.

(8) CERVATI, *Circa l'appellabilità differita delle controversie di usi civici*, in *Giur. Compl. Cass.*, 1951, XXX, 3, 1071; ACANFORA, *Le sentenze definitive dei Commissari per la liquidazione degli usi civici*, in *Foro it.*, I, 1940, 1183; GERMANO, op. cit., 539.

(9) In questo senso a cominciare da Cass. Sez. Un., 16 ottobre 1953, n. 3387, in *Giur. it.*, Mass., 1953, 745 per finire, in ultimo, a Cass. Sez. Un., 7 novembre 1994, n. 9209, in questa Riv., 1995, 494, con nota di GERMANO, *Sul procedimento commissariale agli usi civici* e Cass. Sez. Un., 9 novembre 1994, n. 9286, in *Giust. civ.*, Mass., XI, 1994.

(10) Cfr. Cass. Sez. Un., 9 novembre 1994, n. 8287.

(11) Cass. 23 gennaio 1995, n. 761, in questa Riv., 1995, 620, con nota di MORSILLO, *Le Sezioni Unite della Cassazione confermano la progressiva giurisprudenza in materia di usi civici*; Cass. 24 gennaio 1995, n. 792, in questa Riv., 1997, 456; Cass. Sez. Un., 28 gennaio 1995, n. 1022, in *Giust. civ.*, 1995, 209; Cass. Sez. Un., 1° marzo 1995, n. 2318, in questa Riv., 1996, 774; per un caso particolare si v. Cass. Sez. Un., 29 luglio 1998, n. 7420, in *Giust. civ.*, Mass., 1998, 1614.

(12) Cfr. Cass. Sez. II, 26 ottobre 1994, n. 8778, in *Il Codice di Diritto Agrario commentato con la giurisprudenza*, a cura di DEL CONTE, Piacenza, 1999, 1599 ss.; per gli aspetti amministrativi delle controversie su gli usi civici v. Cass. Sez. Un., 28 gennaio 1994, n. 858, in *Foro Amm.*, 1995, 1475; Cass. Sez. Un., 4 marzo 1994, n. 2131, in *Foro it.*, I, 1994, 3463, con nota di BENINI.